

**GAZZETTA**  **UFFICIALE**  
**DELLA REPUBBLICA ITALIANA**

*PARTE PRIMA*

Roma - Giovedì, 4 giugno 1992

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

## **CORTE COSTITUZIONALE**

### **AVVISO**

*Le sentenze ed ordinanze della Corte, dal n. 244/1992 al n. 253/1992,  
saranno pubblicate nella prossima edizione della 1ª Serie speciale*



# SOMMARIO

## SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

- N. 241. Sentenza 20 maggio-3 giugno 1992.**  
**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**  
**Processo penale - Nuove contestazioni - Imputato - Nuove prove - Richiesta di ammissione solo «a norma dell'art. 507» - P.M. e parti private diverse dall'imputato - Nuove prove - Ammissione - Esclusione - Incongruità di una regolamentazione dell'attività probatoria effettuata mediante il richiamo all'art. 507 del c.p.p. - Irragionevolezza e lesione del diritto di difesa - Violazione del principio di parità delle parti - Illegittimità costituzionale parziale.**  
**(C.P.P., art. 519, secondo comma) . . . . . Pag. 5**
- N. 242. Sentenza 20 maggio-3 giugno 1992.**  
**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**  
**Locazione - Immobile adibito ad uso non abitativo - Locatore - Obbligo all'indennità di avviamento commerciale anche in caso di ordine dell'autorità di evacuazione totale dell'immobile - Richiamo alla sentenza n. 542/1989 della Corte - Esclusione di ogni effetto lucrativo derivante dal cessato rapporto di locazione - Irragionevolezza - Illegittimità costituzionale.**  
**(Legge 27 luglio 1978, n. 392, art. 69) . . . . . » 9**
- N. 243. Sentenza 20 maggio-3 giugno 1992.**  
**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**  
**Previdenza e assistenza - Geometri - Liquidazione della pensione minima di vecchiaia - Applicazione del criterio del c.d. sottominimo - Richiamo alla sentenza n. 243/1990 - Norma in contraddizione con le finalità di flussi finanziari (obblighi aggiuntivi di contribuzione, contributi soggettivi del 10%) per la integrazione al minimo delle pensioni - Illegittimità costituzionale.**  
**(Legge 20 ottobre 1982, n. 773, art. 2, quinto comma) . . . . . » 11**
- N. 254. Sentenza 18 maggio-3 giugno 1992.**  
**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**  
**Processo penale - Istruzione dibattimentale - Lettura dei verbali delle dichiarazioni rese al p.m. o al giudice nel corso delle indagini preliminari, da persona imputata in un procedimento connesso e per il quale si procede separatamente, che sia comparsa ma che abbia rifiutato di sottoporsi all'esame - Mancata previsione - Irragionevole influenza sul regime probatorio degli atti processuali per l'assoluta inacquisibilità quali elementi di prova ai fini della decisione - Illegittimità costituzionale.**  
**(C.P.P., art. 513, secondo comma).**  
**Processo penale - Atti assunti dal p.m. - Sopravvenuta assoluta impossibilità di ripetizione - Disciplina - Discrezionalità legislativa - Non fondatezza.**  
**(Legge 16 febbraio 1987, n. 81, art. 2, n. 76).**  
**(Cost., artt. 3, 24, 111 e 112) . . . . . » 13**

N. 255. Sentenza 18 maggio-3 giugno 1992.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Processo penale - Istruzione dibattimentale - Dichiarazioni precedentemente rese dal testimone e contenute nel fascicolo del p.m. - Acquisizione al fascicolo del dibattimento se già utilizzate per le contestazioni - Mancata previsione - Potere del giudice di allegare solo le sommarie informazioni assunte dalla p.g. o dal p.m. nel corso delle perquisizioni o sul luogo nell'immediatezza del fatto, anziché le deposizioni testimoniali rese in modo diverso e contenute nel fascicolo del p.m. - Necessità di rispetto del principio di non dispersione degli elementi di prova non compiutamente (o non genuinamente) acquisibili col metodo orale - Irragionevole preclusione alla ricerca della verità suscettibile altresì di ostacolare la funzione stessa del processo penale - Richiamo alle sentenze nn. 24 e 254 del 1992 - Illegittimità costituzionale.**

**(C.P.P., art. 500, terzo e quarto comma; legge 16 febbraio 1987, n. 81, art. 2, n. 76) . .**

*Pag.* 19

# SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 241

*Sentenza 20 maggio-3 giugno 1992*

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Processo penale - Nuove contestazioni - Imputato - Nuove prove - Richiesta di ammissione solo «a norma dell'art. 507» - P.M. e parti private diverse dall'imputato - Nuove prove - Ammissione - Esclusione - Incongruità di una regolamentazione dell'attività probatoria effettuata mediante il richiamo all'art. 507 del c.p.p. - Irragionevolezza e lesione del diritto di difesa - Violazione del principio di parità delle parti - Illegittimità costituzionale parziale.**

(C.P.P., art. 519, secondo comma).

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Aldo CORASANITI;

*Giudici:* prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 519, secondo comma, del codice di procedura penale, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 23 maggio 1991 dal Pretore di Potenza nel procedimento penale a carico di Verrastro Leonardo, iscritta al n. 576 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno 1991;

2) ordinanza emessa il 1° luglio 1991 dal Tribunale di Lecce nel procedimento penale a carico di Del Coco Antonio ed altri, iscritta al n. 666 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 4 marzo 1992 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;

### *Ritenuto in fatto*

1. — Nel corso di un processo per il delitto di incendio colposo di un fabbricato, addebitato per deficienze di costruzione e di misure preventive, il pubblico ministero contestava, ai sensi dell'art. 516 cod. proc. pen., un ulteriore profilo di colpa, consistente nella tardività della richiesta di intervento dei Vigili del Fuoco. In relazione a tale nuova contestazione, il pubblico ministero e l'imputato chiedevano l'ammissione di nuove prove, depositando le relative liste testimoniali ai sensi dell'art. 468 cod. proc. pen.

Il Tribunale di Lecce, rilevato che l'art. 519, secondo comma, cod. proc. pen., per l'ipotesi (tra l'altro) di nuove contestazioni prevede, oltre al termine a difesa, che «in ogni caso l'imputato può chiedere l'ammissione di nuove prove a norma dell'art. 507», e ritenendo che — in base al tenore di tale disposizione — il pubblico ministero (e la persona offesa, anche se costituita parte civile) non possano chiedere nuove prove, e che anche per l'imputato esse possono essere ammesse solo se ciò «risulta assolutamente necessario» (art. 507), ha sollevato d'ufficio, con ordinanza del 1° luglio 1991 (r.o. n. 666/91), una questione di legittimità costituzionale del suddetto art. 519, secondo comma — in quanto ostativo, nei detti termini, all'accoglimento della richiesta — assumendone il contrasto con gli artt. 3, 24, 76 e 97 Cost.

Ad avviso del giudice *a quo*, la giustificazione della norma impugnata data nella Relazione al codice, secondo la quale l'espresso richiamo all'art. 507 sarebbe sostanzialmente superfluo, dato che il diritto di chiedere prove in base a tale disposizione può sempre esercitarsi fino all'inizio della discussione finale, è frutto di inadeguata comprensione dei meccanismi di articolazione del diritto alla prova risultanti dal testo del codice. Dagli artt. 468 e 493 si ricava, infatti, un principio — connesso a quello di concentrazione — di preclusione nella deduzione dei mezzi di prova. Di questo,

L'art. 507 è un indispensabile correttivo, limitato, però — secondo l'interpretazione giurisprudenziale — ai soli casi in cui le tesi dell'accusa o della difesa siano supportate da alcuni elementi probatori, e tuttavia risulti un'incompletezza rimediabile nell'istruzione della causa. L'art. 507, quindi, presuppone un'insufficiente attività probatoria delle parti e riguarda mezzi di prova dai quali queste sono sostanzialmente decadute.

Nei casi, invece, in cui l'esigenza di nuove prove emerge solo all'esito delle prove della controparte, ovvero da nuove circostanze emerse dall'espletamento dei mezzi di prova originari (ad es., dalla contraddittorietà delle dichiarazioni rese da due testimoni), subordinare le nuove prove (nell'esempio, il confronto tra i due testi), al requisito dell'assoluta necessità *ex art. 507* condurrebbe a risultati irrazionali. Nè sarebbe possibile ritenere che le parti siano tenute a premunirsi indicando preventivamente mezzi di prova per simili eventualità all'atto delle richieste di cui all'art. 493, dato che dalle norme in materia non può desumersi che il principio di preclusione sia stato portato fino all'estremo del c.d. principio di eventualità. Questo è, del resto, estraneo agli altri processi ispirati ai principi di oralità, concentrazione e immediatezza, quali il rito del lavoro ed il nuovo modello generale del processo civile (legge n. 353 del 1990), nei quali, invece, i limiti ai «nova» possono essere superati con «*replicatio*» e «*duplicatio*» in caso di impossibilità di precedente deduzione del mezzo di prova (art. 420, commi quinto e settimo, cod. proc. civ.): e ciò dovrebbe valere a maggior ragione nel nuovo processo penale, in cui le parti non hanno a priori una piena conoscenza dei fatti di causa.

Secondo il Tribunale rimettente, quindi, il diritto alla prova sulle circostanze e con i mezzi divenuti ammissibili e rilevanti solo nel corso dell'istruzione dovrebbe essere riconosciuto negli ampi limiti di cui all'art. 190 cod. proc. pen. e non in quelli di cui all'art. 507.

Il diniego al pubblico ministero del diritto a nuove prove non potrebbe giustificarsi, d'altra parte, presupponendo che le nuove contestazioni debbano avvenire solo se ci siano elementi già di per sé sufficienti per la condanna; l'art. 516 richiede, invece, che la contestazione avvenga non appena vi sono seri elementi per effettuarla, onde consentire all'imputato di difendersi subito ed evitare che il pubblico ministero possa essere indotto a cercare di estrarre dai mezzi già ammessi le prove per contestazioni future.

Per altro verso, non sono accoglibili, secondo il giudice *a quo*, interpretazioni della norma impugnata tendenti a mitigarne il rigore, quali quella secondo cui il limite di cui all'art. 507 varrebbe solo se l'imputato non chiede termini a difesa o l'altra secondo cui è assolutamente necessario tutto ciò che all'imputato sarebbe spettato se l'imputazione avesse avuto sin dall'inizio i connotati assunti in seguito.

Alla stregua delle suesposte considerazioni, il Tribunale rimettente prospetta la violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione, in quanto la norma impugnata introduce una deroga irrazionale ed ingiustificata ai principi generali in tema di diritto alla prova, compreso per l'imputato e negato per le altre parti. Sarebbero violate, inoltre, le direttive della legge delega di cui all'art. 2, punti 3 (parità tra accusa e difesa), 69 (diritto alla prova di tutte le parti) e 78 (garanzie di difesa adeguate — ma non meccanismi irrazionali — in caso di nuove contestazioni) e, perciò, l'art. 76 della Costituzione. Dal fatto che al pubblico ministero, tenuto ad indagare, sia inibito di fornire le prove della propria attività scaturirebbe, infine, un difetto di funzionalità dell'amministrazione della giustizia, con lesione dell'art. 97 della Costituzione.

2. — Un'analogha questione di legittimità costituzionale dell'art. 519, secondo comma, cod. proc. pen. è stata sollevata dal Pretore di Potenza, con ordinanza del 23 maggio 1991 (r.o. n. 576/91), in sede di decisione sull'ammissibilità di liste testimoniali presentate dall'imputato e dalla parte civile a seguito di una modifica dell'imputazione effettuata dal pubblico ministero, concernente la data di commissione del fatto.

Muovendo dal presupposto che il riferimento all'art. 507 comporta, ai fini dell'ammissione, non solo il requisito più restrittivo dell'assoluta necessità, ma un potere discrezionale del giudice in applicazione di tale regola di giudizio, e che alle parti private diverse dall'imputato — ed in particolare alla parte civile — non è riconosciuto il diritto di richiedere nuove prove a seguito di nuove contestazioni, il giudice *a quo* impugna la predetta disposizione sia nella parte in cui ammette la richiesta di nuove prove, a seguito di nuove contestazioni, esclusivamente «a norma dell'art. 507 c.p.p.», sia, in particolare, nella parte in cui ammette tale richiesta solo per l'imputato e non anche per la parte civile.

Anche secondo l'ordinanza in esame, di fronte a nuove contestazioni il diritto alla prova dovrebbe esplicitarsi pienamente alla stregua della regola generale desumibile dagli artt. 190, primo comma e 495, primo comma, cod. proc. pen.: onde la lamentata violazione dei principi di uguaglianza e ragionevolezza (art. 3 della Costituzione), del diritto di difesa (art. 24) e dell'art. 76 della Costituzione, in riferimento alle citate direttive di cui ai numeri 3 e 69 dell'art. 2 della legge delega.

In particolare, il Pretore di Potenza nega — in riferimento alla parte civile — che rispetto alle nuove contestazioni sia applicabile l'art. 493, terzo comma, del codice, dato che questo fa riferimento ad un'impossibilità di tempestiva deduzione di carattere materiale, tant'è che ne è richiesta la dimostrazione; ma rileva che, anche a ritenere tale norma

applicabile, la posizione della parte civile sarebbe comunque peggiore rispetto a quella dell'imputato, sia perché essa dovrebbe fornire tale dimostrazione, sia perché l'imputato, dopo la nuova contestazione, può chiedere immediatamente le nuove prove, mentre la parte civile, in forza dell'art. 507, dovrebbe attendere l'espletamento di queste e potrebbe vedersi respinte le proprie qualora il quadro probatorio in tal modo acquisito venisse ritenuto esauriente.

3. — Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, è intervenuto nei predetti giudizi con memorie di tenore identico, riferite entrambe alla fattispecie oggetto della seconda ordinanza.

Posto che in questa la variazione rispetto all'imputazione originaria concerne solo la data del commesso reato, il richiamo all'art. 507 è, secondo l'Avvocatura, pienamente legittimo e sarebbe invece irragionevole il ricorso ad una disciplina lunga e complessa quale quella di cui all'art. 493 cod. proc. pen.

Ad avviso dell'interveniente, inoltre, la questione sarebbe frutto di erronea interpretazione, dato che, come si evince dalla Relazione al progetto preliminare del codice (p. 119), il richiamo al solo imputato non comporta un'«esclusiva» di costui nella facoltà di attivare il meccanismo di cui all'art. 507, ma vale solo a chiarire che egli può chiedere nuove prove anche se non si avvalga del termine a difesa, di cui allo stesso art. 519, secondo comma.

#### *Considerato in diritto*

1. — I due giudizi investono la medesima disposizione di legge, ed è perciò opportuna la loro riunione.

2. — Il Tribunale di Lecce ed il Pretore di Potenza dubitano, con le ordinanze indicate in epigrafe, della legittimità costituzionale dell'art. 519, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui — dopo aver previsto che nell'ipotesi di nuove contestazioni ex art. 516 l'imputato ha diritto ad ottenere, se lo chiede, un termine a difesa — stabilisce che «In ogni caso l'imputato può chiedere l'ammissione di nuove prove a norma dell'articolo 507». Secondo i giudici *a quibus*, tale disposizione comporta un duplice limite alle richieste probatorie relative alle nuove contestazioni, nel senso che esse, da un lato, risultano precluse per il pubblico ministero e per le parti private diverse dall'imputato e, dall'altro, sono limitate, per lo stesso imputato, a quelle «assolutamente necessarie» secondo la discrezionale valutazione del giudice. Sarebbero perciò violati, ad avviso di entrambi i giudici, gli artt. 3, 24 e 76 della Costituzione, dato che in caso di nuove contestazioni il diritto alla prova andrebbe riconosciuto secondo le regole generali di cui agli artt. 190 e 495 cod. proc. pen. e le predette preclusioni e limitazioni sarebbero irragionevoli, contrarie al principio di uguaglianza e tali da produrre una ingiustificata limitazione del diritto di difesa, nonché lesive dei principi di parità tra accusa e difesa, di diritto alla prova di tutte le parti e di adeguatezza delle garanzie difensive in caso di nuove contestazioni di cui ai nn. 3, 69 e 78 dell'art. 2 della legge delega n. 81 del 1987.

Secondo il Tribunale di Lecce sarebbe violato anche l'art. 97 della Costituzione, perché l'impedire al pubblico ministero di provare i fatti su cui è tenuto ad indagare si tradurrebbe in difetto di funzionalità dell'amministrazione della giustizia.

3. — Le questioni sono fondate sotto entrambi i profili prospettati.

In un sistema processuale imperniato su un ampio riconoscimento del diritto alla prova e nel quale l'acquisizione del materiale probatorio è rimessa in primo luogo all'iniziativa delle parti (art. 190), è indubbiamente incongruo che la regolamentazione dell'attività probatoria che si rende necessaria in caso di nuove contestazioni sia effettuata mediante il richiamo all'art. 507: ad una norma, cioè, che conferisce al giudice il potere-dovere di integrazione, anche d'ufficio, delle prove per l'ipotesi in cui la carenza o insufficienza, per qualsiasi ragione, dell'iniziativa delle parti impedisca al dibattimento di assolvere la funzione di assicurare la piena conoscenza da parte del giudice dei fatti oggetto del processo, onde consentirgli di pervenire ad una giusta decisione. Tale potere-dovere di integrazione si colloca infatti in una fase in cui è «terminata l'acquisizione delle prove» che siano state svolte ad iniziativa delle parti (artt. 468, 493, 495) o su indicazione del giudice (art. 506); e di conseguenza, esso è connotato da un criterio di «assoluta necessità» delle nuove prove, cioè da una più penetrante e approfondita valutazione della loro pertinenza e rilevanza che è correlativa alla più ampia conoscenza dei fatti di causa che il giudice ha ormai conseguito in tale momento.

In ben diversa fase si colloca l'ammissione dei mezzi di prova conseguente a nuove contestazioni del pubblico ministero, che aprono, nel corso del dibattimento, nuovi momenti di dialettica tra le parti, sotto il profilo probatorio, per effetto della modificazione dell'accusa. Non vi è ragione, in questa fase, di non riconoscere a ciascuna delle parti

l'esercizio pieno del diritto alla prova rispetto agli elementi nuovi emersi nel processo, secondo i criteri generali previsti dall'art. 190, alla stregua dei quali il legislatore ha garantito non solo la piena esplicazione del diritto alla controprova sulle circostanze da altri dedotte (artt. 468, quarto comma e 495, secondo comma), ma anche il diritto ad introdurre le prove nuove che non si sia potuto indicare tempestivamente (art. 493, terzo comma), o la cui rilevanza scaturisca da quelle già assunte o acquisite nel dibattimento (art. 506) o dalla insufficienza di queste (artt. 507 e 603). Ovviamente, i limiti che il giudice concretamente imporrà alla ammissione delle prove, sotto il profilo della rilevanza, discenderanno anche dal maggior livello di conoscenza di dati e di elementi acquisiti nel corso del processo, certamente superiore rispetto a quanto conosciuto nella fase predibattimentale. Ma si tratta pur sempre di modalità concrete di applicazione di generali criteri che debbono presiedere alla assunzione della prova durante il dibattimento ad iniziativa delle parti, che non coincidono con quelli che caratterizzano l'iniziativa del giudice nella fase terminale del processo.

È perciò evidentemente irragionevole, nonché lesivo del diritto di difesa, che di fronte a nuove contestazioni — rispetto alle quali un onere di preventiva indicazione di prove è da escludere per definizione — il diritto alla prova delle parti possa incontrare limiti diversi e più penetranti di quelli vigenti in via generale per i «nova».

4. — Quanto detto finora vale anche a dimostrare la fondatezza del secondo profilo di incostituzionalità denunciato. La disposizione impugnata, infatti, riferendosi testualmente al solo imputato, sembra implicare che in presenza di nuove contestazioni il diritto alla prova non spetti, neanche nei limiti di cui all'art. 507, alle altre parti private e al pubblico ministero.

Quanto a quest'ultimo, deve condividersi il rilievo del Tribunale di Lecce secondo cui tale esclusione non potrebbe giustificarsi assumendo che le nuove contestazioni vanno effettuate solo se vi sono già elementi sufficienti a dare compiuta dimostrazione delle relative circostanze. La logica del pieno contraddittorio cui è improntata la fase dibattimentale esige, al contrario, che la contestazione avvenga non appena emergano seri elementi per effettuarla: sicché, se al pubblico ministero — alla stregua della norma impugnata — è inibito di integrarli per pervenire ad una compiuta dimostrazione del proprio assunto, il suo diritto alla prova in condizioni di parità con l'imputato ne risulta compromesso. Ed analoga violazione del principio di parità delle parti, nonché del diritto di difesa, deve riconoscersi per l'esclusione dal diritto alla prova delle parti private diverse dall'imputato, alle quali pure sono riferite tanto la disposizione generale di cui all'art. 190 che quelle specifiche dianzi richiamate.

L'art. 519, secondo comma, cod. proc. pen. va perciò dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione (restando con ciò assorbiti gli altri parametri invocati), tanto nella parte in cui, in caso di nuove contestazioni, consente all'imputato di chiedere l'ammissione di nuove prove solo «a norma dell'art. 507», quanto nella parte in cui esclude che nuove prove possano essere in tal caso chieste anche dalle altre parti private e dal pubblico ministero.

PER QUESTI MOTIVI

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la illegittimità costituzionale del secondo comma dell'art. 519 del codice di procedura penale:*

a) *nella parte in cui, nei casi previsti dall'art. 516 del codice di procedura penale, non consente al pubblico ministero e alle parti private diverse dall'imputato di chiedere l'ammissione di nuove prove;*

b) *dell'inciso, «a norma dell'art. 507».*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 maggio 1992.

*Il Presidente:* CORASANITI

*Il redattore:* SPAGNOLI

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 3 giugno 1992.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

N. 242

Sentenza 20 maggio-3 giugno 1992**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Locazione - Immobile adibito ad uso non abitativo - Locatore - Obbligo all'indennità di avviamento commerciale anche in caso di ordine dell'autorità di evacuazione totale dell'immobile - Richiamo alla sentenza n. 542/1989 della Corte - Esclusione di ogni effetto lucrativo derivante dal cessato rapporto di locazione - Irragionevolezza - Illegittimità costituzionale.**

(Legge 27 luglio 1978, n. 392, art. 69).

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* prof. Giuseppe BORZELLINO;*Giudici:* dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale, in relazione all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 69 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), promosso con due ordinanze emesse il 23 ottobre 1991 dal Tribunale di Spoleto nei procedimenti civili vertenti tra:

1) Massaroni Gaetano, ed altro, e Trincia Enrico;

2) Massaroni Gaetano e Bianconi Sergio, iscritte rispettivamente ai nn. 3 e 4 del registro ordinanze 1992 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Udito nella camera di consiglio del 6 maggio 1992 il Giudice relatore Cesare Mirabelli;

*Ritenuto in fatto*

1. — Il Tribunale di Spoleto con due ordinanze emesse il 23 ottobre 1991 nel corso di procedimenti di appello proposti da Gaetano Massaroni avverso due sentenze con le quali il Pretore lo aveva condannato a corrispondere ad Enrico Trincia ed a Sergio Bianconi somme di danaro a titolo di indennità per avviamento commerciale in relazione alla locazione ad uso non abitativo di due immobili siti in Norcia, ha sollevato, con riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 69 della legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni, nella parte in cui «pone a carico del locatore di immobile adibito ad uso non abitativo l'obbligazione di corrispondere al conduttore l'indennità per avviamento commerciale anche nel caso in cui un provvedimento della P.A. abbia ordinato l'evacuazione totale dell'immobile, facendone così venir meno la utilizzabilità economica». Il giudice di primo grado aveva ritenuto irrilevante la causa di cessazione del rapporto di locazione, costituita dalla ordinanza di evacuazione totale del fabbricato emessa dal sindaco di Norcia, a seguito degli eventi sismici del 1979.

2. — Le ordinanze di rimessione rilevano che l'art. 34 della legge n. 392 del 1978, che determina i casi in cui il conduttore ha diritto alla indennità per la perdita dell'avviamento commerciale, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo «nella parte in cui non prevede i provvedimenti della pubblica Amministrazione tra le cause di cessazione del rapporto che escludono il diritto del conduttore alla indennità per la perdita dell'avviamento» (sentenza n. 542 del 1989). La fattispecie all'esame del giudice *a quo* concerne contratti di locazione sorti anteriormente alla legge n. 392 del 1978, per i quali trova applicazione l'art. 69 della stessa legge. Questa disposizione disciplina il diritto di prelazione in caso di nuova locazione e la indennità per l'avviamento commerciale, senza prevedere la esclusione della indennità stessa quando il rapporto cessa per provvedimento della pubblica Amministrazione. Il Tribunale di Spoleto ha sollevato pertanto questione di legittimità costituzionale dell'art. 69 della legge 392 del 1978, che è chiamato ad applicare, in quanto la indennità di avviamento spetterebbe al conduttore in un caso di «mancata prosecuzione della locazione di un immobile per la cui sopravvenuta inabitabilità è stata emessa ordinanza di evacuazione totale».

Il giudice rimettente ha ritenuto la questione non manifestamente infondata in relazione all'art. 3 della Costituzione, in quanto l'art. 69 della legge n. 392 del 1978 disciplina i casi di esclusione del diritto del conduttore all'indennità di avviamento in modo del tutto analogo all'art. 34 della stessa legge, senza che vi sia alcuna fondata ragione che giustifichi una differenza di trattamento a seconda che l'indennità concerna i contratti soggetti alla disciplina transitoria ovvero quelli soggetti alla disciplina ordinaria.

3. — Le due ordinanze sono state pubblicate sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 5, prima serie speciale, del 29 gennaio 1992.

#### *Considerato in diritto*

1. — Il Tribunale di Spoleto, con due ordinanze di analogo contenuto, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in relazione all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 69 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani) nella parte in cui pone a carico del locatore di immobile adibito ad uso non abitativo l'obbligazione di corrispondere al conduttore l'indennità di avviamento commerciale anche nel caso in cui un provvedimento della pubblica Amministrazione abbia ordinato l'evacuazione totale dell'immobile, facendone così venir meno l'utilizzabilità economica.

Il giudice rimettente sottolinea che la disciplina dettata per il regime transitorio dall'art. 69 della legge n. 392 del 1978, da applicare ai contratti di locazione stipulati anteriormente alla entrata in vigore della legge stessa, è del tutto analoga alla disciplina prevista dall'art. 34 per i contratti stipulati successivamente alla entrata in vigore della legge. Questa disciplina è stata già dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui l'art. 34 della legge n. 392 del 1978 non prevede, tra le cause di esclusione dell'obbligo di corresponsione dell'indennità per l'avviamento commerciale, i provvedimenti amministrativi che, impedendo la utilizzabilità economica dell'immobile, escludono ogni possibile arricchimento del locatore.

I due giudizi, riferiti alla stessa disposizione e di identico contenuto, sono evidentemente connessi e possono essere riuniti e decisi congiuntamente.

2. — La questione è fondata.

Questa Corte ha più volte affermato che è conforme ai precetti costituzionali una disciplina diretta a tutelare l'avviamento commerciale mediante la previsione, a favore del conduttore che rilascia l'immobile, di una speciale indennità compensatrice della perdita che egli subisce e che, secondo una valutazione tipica del legislatore, tiene conto dell'arricchimento del locatore per effetto dell'incremento di valore incorporatosi nell'immobile per l'attività svolta dal conduttore (sentenze n. 300 del 1983, n. 882 del 1988 e n. 116 del 1989).

L'esigenza di ripristinare l'equilibrio dei soggetti del rapporto, bilanciando la perdita dell'avviamento per il conduttore e l'arricchimento senza causa propria del locatore, viene meno quando a porre fine al rapporto di locazione, senza responsabilità del locatore, è un provvedimento della pubblica Amministrazione che vieta *sine die* l'utilizzazione dell'immobile ed esclude ogni effetto lucrativo della cessata relazione contrattuale. Questo principio è stato già affermato nella sentenza n. 542 del 1989 che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 34 della legge 27 luglio 1978, n. 392, nella parte in cui, disciplinando l'indennità per la perdita dell'avviamento, non prevede i provvedimenti della pubblica Amministrazione tra le cause di cessazione del rapporto di locazione che escludono il diritto del conduttore alla indennità. Difatti è stato ritenuto irragionevole non riconoscere a tale causa di cessazione del rapporto gli stessi effetti che si verificano negli altri casi di cessazione del rapporto che, secondo la previsione legislativa, non danno titolo alla indennità di avviamento.

Lo stesso principio deve trovare applicazione per la analoga disciplina dettata dall'art. 69 della legge n. 392 del 1978 per i rapporti sorti anteriormente alla entrata in vigore della legge. Anche per questi rapporti la cessazione della locazione o la mancata prosecuzione di essa determinata da un provvedimento autoritativo, adottato senza responsabilità del locatore e che vieta *sine die* l'uso dell'immobile, esclude ogni effetto lucrativo derivante dal cessato rapporto di locazione. Ne segue la irragionevolezza, già valutata per la analoga disciplina dettata dall'art. 34 della legge 392 del 1978 e che si estende anche alla ipotesi ora presa in considerazione.

Deve essere pertanto dichiarata la illegittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 69 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani) nella parte in cui non prevede che l'obbligo per il locatore di corrispondere al conduttore la indennità per l'avviamento commerciale non ricorre quando causa di cassazione del rapporto locativo è un provvedimento della pubblica Amministrazione che, senza che vi abbia dato causa il locatore, esclude *sine die* la utilizzazione economica dell'immobile e non determina per il conduttore alcun effetto lucrativo per la cessata relazione contrattuale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Riuniti i giudizi, dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 69 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani) nella parte in cui non prevede che l'obbligo del locatore di corrispondere al conduttore la indennità per l'avviamento commerciale non ricorre quando causa di cessazione del rapporto è un provvedimento della pubblica Amministrazione che esclude indefinitamente la utilizzazione economica dell'immobile.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 maggio 1992.

*Il Presidente:* BORZELLINO

*Il redattore:* MIRABELLI

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 3 giugno 1992.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

92C0669

N. 243

Sentenza 20 maggio-3 giugno 1992

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Previdenza e assistenza - Geometri - Liquidazione della pensione minima di vecchiaia - Applicazione del criterio del c.d. sottominimo - Richiamo alla sentenza n. 243/1990 - Norma in contraddizione con le finalità di flussi finanziari (obblighi aggiuntivi di contribuzione, contributi soggettivi del 10%) per la integrazione al minimo delle pensioni - Illegittimità costituzionale.**

(Legge 20 ottobre 1982, n. 773, art. 2, quinto comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* prof. Giuseppe BORZELLINO;

*Giudici:* dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma quinto, della legge 20 ottobre 1982, n. 773 (Riforma della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Geometri), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 10 maggio 1991 dalla Corte di Cassazione — Sezione Lavoro — sui ricorsi proposti da Cavallini Lovanio contro la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Geometri e dalla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Geometri contro Cavallini Lovanio, iscritta al n. 52 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell'anno 1992;

2) ordinanza emessa il 17 dicembre 1991 dal Pretore di Rovigo nel procedimento civile vertente tra Borghetto Fortunato contro la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Geometri, iscritta al n. 86 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Udito nella camera di consiglio del 6 maggio 1992 il Giudice relatore Luigi Mengoni;

*Ritenuto in fatto*

1. — Nel corso di un giudizio promosso da Lovanio Cavallini, titolare di pensione di vecchiaia a carico della Cassa nazionale di previdenza a favore dei geometri, il quale lamenta che la prestazione è stata liquidata in base al criterio del c.d. «sottominimo», la Corte di cassazione, con ordinanza del 10 maggio 1991, pervenuta alla Corte costituzionale il 29 gennaio 1992, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, quinto comma, della legge 20 ottobre 1982, n. 773, a norma del quale la misura della pensione minima non può in alcun caso superare la media del reddito professionale degli ultimi dieci anni dichiarato dall'iscritto ai fini dell'IRPEF, rivalutato nella misura del 100%.

Secondo il giudice remittente, la norma impugnata viola gli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione per le medesime ragioni per cui sono state dichiarate costituzionalmente illegittime le disposizioni della legge n. 773 del 1982 che ad essa rinviavano ai fini della liquidazione delle pensioni di inabilità e di invalidità (sent. n. 243 del 1990).

2. — La medesima questione è stata sollevata dal Pretore di Rovigo con ordinanza del 17 dicembre 1991, nel corso di un giudizio civile promosso da Fortunato Borghetto contro la Cassa predetta.

Il giudice *a quo* svolge argomenti analoghi a quelli della Corte di cassazione, facendo rilevare in particolare che, «se l'iscritto non avesse percepito alcun reddito negli ultimi dieci anni, contribuendo ciononostante alla Cassa (è infatti obbligato a versare il contributo minimo), egli non avrebbe diritto ad alcun sostentamento, in contrasto con le finalità solidaristiche della contribuzione e con il principio del minimo vitale garantito dall'art. 38 della Costituzione».

*Considerato in diritto*

1. — La Corte di cassazione e il Pretore di Rovigo ritengono contrastante con gli artt. 3 e 38 della Costituzione l'art. 2, quinto comma, della legge 20 ottobre 1982, n. 773, sulla previdenza per i geometri, che applica il criterio c.d. del sottominimo per la liquidazione della pensione minima di vecchiaia.

2. — Le due ordinanze hanno per oggetto la stessa questione; pertanto va disposta la riunione dei giudizi perché siano decisi con unica sentenza.

3. — La questione è fondata.

Con sentenza n. 243 del 1990 questa Corte ha già dichiarato costituzionalmente illegittimi, in riferimento ai medesimi parametri, gli artt. 4 e 5 della legge n. 773 del 1982, nella parte in cui rinviavano all'art. 2, quinto comma, per la liquidazione delle pensioni di inabilità e di vecchiaia. Per analoghe ragioni deve essere dichiarata l'illegittimità dello stesso art. 2, quinto comma, ora direttamente impugnato in relazione alla pensione di vecchiaia.

Il ricorso alla misura del sottominimo per la liquidazione della pensione di vecchiaia, in deroga al principio solidaristico su cui si fonda l'istituto della pensione minima, sarebbe giustificato solo come misura indispensabile per la salvaguardia dell'equilibrio della gestione. Ma la legge si preoccupa di impedire il verificarsi di tale condizione prevedendo, oltre al contributo soggettivo del dieci per cento sul reddito fino a 40 milioni, obblighi aggiuntivi di contribuzione a titolo di solidarietà, destinati a finanziare l'integrazione al minimo delle pensioni. La disposizione impugnata si pone perciò in contraddizione con la finalità di tali flussi finanziari e contrasta col requisito di adeguatezza della pensione alle esigenze di vita, sancito dall'art. 38, secondo comma, della Costituzione. Giova ricordare che la norma corrispondente nelle leggi sulla previdenza forense e sulla previdenza degli ingegneri e architetti è stata abrogata rispettivamente dalla legge 11 febbraio 1992, n. 141 (art. 1, comma 3) e dalla legge 11 ottobre 1990, n. 290 (art. 2, comma 5).

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, quinto comma, della legge 20 ottobre 1982, n. 773 (Riforma della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Geometri).*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 maggio 1992.

*Il Presidente:* BORZELLINO

*Il redattore:* MENGONI

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 3 giugno 1992.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

N. 254

Sentenza 18 maggio-3 giugno 1992**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Processo penale - Istruzione dibattimentale - Lettura dei verbali delle dichiarazioni rese al p.m. o al giudice nel corso delle indagini preliminari, da persona imputata in un procedimento connesso e per il quale si procede separatamente, che sia comparsa ma che abbia rifiutato di sottoporsi all'esame - Mancata previsione - Irragionevole influenza sul regime probatorio degli atti processuali per l'assoluta inacquisibilità quali elementi di prova ai fini della decisione - Illegittimità costituzionale.****(C.P.P., art. 513, secondo comma).****Processo penale - Atti assunti dal p.m. - Sopravvenuta assoluta impossibilità di ripetizione - Disciplina - Discrezionalità legislativa - Non fondatezza.****(Legge 16 febbraio 1987, n. 81, art. 2, n. 76).****(Cost., artt. 3, 24, 111 e 112).****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

**Presidente:** dott. Aldo CORASANITI;**Giudici:** prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 513, secondo comma, del codice di procedura penale, e 2, n. 76, della legge 16 febbraio 1987, n. 81 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 22 giugno 1991 dal Tribunale di Roma nel procedimento penale a carico di Mazza Franco, iscritta al n. 532 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 34, prima serie speciale, dell'anno 1991;2) ordinanza emessa il 28 giugno 1991 dal Tribunale di Roma nel procedimento penale a carico di Rinversi Pierluigi ed altri, iscritta al n. 618 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 15 aprile 1992 il Giudice relatore Mauro Ferri;

**Ritenuto in fatto**

1.1. — Nel corso del procedimento penale a carico di Mazza Franco, il Tribunale di Roma, con ordinanza del 22 giugno 1991 (r.o. n. 532 del 1991), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 513, secondo comma, del codice di procedura penale «nella parte in cui non consente la lettura dei verbali delle dichiarazioni rese dalle persone indicate dall'art. 210 del codice di procedura penale, che siano comparse ed abbiano rifiutato di sottoporsi all'esame».

Premette il remittente che, a seguito del rifiuto di sottoporsi all'esame (ai sensi dell'art. 210, quarto comma, c.p.p.) espresso da persona imputata di concorso nello stesso reato ascritto a Mazza Franco, nei confronti della quale si procede separatamente essendo minore di età, il pubblico ministero ha chiesto la lettura delle dichiarazioni dalla medesima precedentemente rese al pubblico ministero presso il Tribunale per i minorenni. A tale richiesta osta, ad avviso del giudice *a quo*, il disposto della norma impugnata, la quale, però, si porrebbe in contrasto innanzitutto con

l'art. 3 della Costituzione, a causa della irragionevole disparità di trattamento tra la situazione in esame e quella del coimputato di procedimento non separato, nel qual caso, ai sensi dell'art. 513, primo comma, è possibile dare lettura delle precedenti dichiarazioni nell'ipotesi in cui egli rifiuti di sottoporsi all'esame. Pertanto, situazioni analoghe ricevono trattamenti irrazionalmente diversi (con pregiudizio della posizione delle parti per quel che concerne l'acquisizione delle prove) a causa della separazione, del tutto accidentale (nella fattispecie dovuta alla minore età del coimputato), dei procedimenti.

La norma impugnata, prosegue il remittente, viola anche l'art. 76 della Costituzione, per contrasto con la direttiva n. 76, ultima parte, della legge-delega n. 81 del 1987 («previsione di una specifica, diversa disciplina per gli atti assunti dal pubblico ministero di cui è sopravvenuta una assoluta impossibilità di ripetizione»). Mentre, infatti, l'art. 513, primo comma, consente la lettura delle dichiarazioni dell'imputato che abbia rifiutato di sottoporsi all'esame, avendo il legislatore delegato ritenuto che tale rifiuto equivalesse ad una assoluta impossibilità di ripetizione della prova, non si giustifica, in assenza di una specifica distinzione nel citato criterio direttivo, la diversa disciplina di cui al secondo comma del medesimo articolo, considerato anche che l'art. 192, terzo comma, del codice di procedura penale equipara, ai fini della valutazione della prova, le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato e quelle rese dall'imputato in procedimento connesso.

1.2. — Il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto in giudizio, chiede che la questione sia dichiarata infondata, in quanto basata su una erronea interpretazione del dettato normativo.

Premesso che, ove si accogliesse la tesi del giudice remittente, dovrebbe necessariamente concludersi per l'incostituzionalità della norma in esame per evidente irragionevolezza, l'Avvocatura dello Stato osserva che il secondo comma dell'art. 513 non rappresenta altro che una norma «satellite» rispetto alla disciplina di cui al primo comma, che attiene alla posizione di qualsiasi imputato «connesso», indipendentemente dal luogo processuale in cui rende le sue dichiarazioni; il secondo comma ha carattere accessorio, limitandosi soltanto ad indicare quali adempimenti il giudice deve espletare prima di dare lettura delle dichiarazioni di un imputato «connesso» che non è comparso, al fine di evitare che tale imputato possa sottrarsi a suo piacimento al contraddittorio e possa egualmente determinare, a seguito della lettura delle sue dichiarazioni, effetti favorevoli o sfavorevoli sulla altrui posizione.

La correttezza di tale interpretazione, conclude l'Avvocatura, è evidenziata dal fatto che la norma impugnata non esamina la situazione fisiologica della citazione dell'imputato connesso, ma affronta quelle «patologiche» di un imputato di difficile rintracciabilità o restio a presentarsi.

2.1. — Con altra ordinanza emessa il 28 giugno 1991 (r.o. n. 618 del 1991), il Tribunale di Roma ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24, primo e secondo comma, 111 e 112 della Costituzione, degli artt. 2, n. 76, della legge 16 febbraio 1987, n. 81 e 513, secondo comma, del codice di procedura penale, «nella parte in cui vietano che possa darsi lettura delle dichiarazioni rese al pubblico ministero o al giudice nel corso delle indagini preliminari o all'udienza preliminare da coimputato dello stesso reato o di reato connesso, giudicato separatamente e citato ai sensi dell'art. 210 del codice di procedura penale, qualora lo stesso, comparso, dichiararsi di volersi avvalere della facoltà di non rispondere».

Il Collegio remittente premette che, su richiesta del pubblico ministero, era stata citata — ai sensi dell'art. 210 del codice di procedura penale — una persona imputata degli stessi reati oggetto del giudizio *a quo*, nei confronti della quale si era proceduto separatamente, in quanto all'udienza preliminare aveva chiesto ed ottenuto la definizione del processo col rito abbreviato. Poiché, tuttavia, detta persona, comparsa all'udienza, si era avvalsa della facoltà di non rispondere, il pubblico ministero aveva chiesto la lettura dei verbali di interrogatorio resi dalla stessa al pubblico ministero e al giudice per le indagini preliminari nel corso dell'udienza di convalida del fermo; ma a tale richiesta si erano opposti i difensori degli imputati.

Ciò premesso, il giudice *a quo* rileva che la possibilità di acquisire e valutare tali interrogatori e dichiarazioni (che sarebbe di primaria importanza ai fini della emissione di una sentenza adeguatamente motivata sul fondamento delle imputazioni contestate) sembra preclusa dall'inequivoco significato letterale della formulazione adottata dal legislatore delegato nell'art. 513, secondo comma, del codice di procedura penale, significato letterale ormai fatto proprio dalla prima pronuncia della Corte di cassazione in argomento.

La lettura dell'intero art. 513 del codice di procedura penale, osserva a questo punto il remittente, alla luce della regola generale sulla valutazione delle dichiarazioni del coimputato nello stesso reato ovvero di reato connesso, dettata dall'art. 192, terzo comma, del codice di procedura penale, è sufficiente per far apprezzare con immediatezza la incongruità immotivata — e quindi la irragionevolezza e la violazione dell'art. 3 della Costituzione — della mancata previsione, nell'ultimo periodo del secondo comma dell'art. 513, della possibilità di dar lettura dei verbali contenenti le dichiarazioni rese dalle persone indicate nell'art. 210, non solo nel caso — espressamente e unicamente previsto dalla norma in esame — di impossibilità di avere la presenza del «dichiarante», ma anche nel caso — come quello di specie

(che è anche quello statisticamente più frequente nei processi contro la criminalità organizzata) — in cui il «dichiarante» compaia, ma dichiararsi di non voler rispondere alle domande.

La norma impugnata detta una disciplina del tutto diversa da quella prevista dal primo comma per le dichiarazioni rese dagli imputati nel proprio procedimento, là dove è espressamente prevista la acquisizione e la lettura delle dichiarazioni rese in precedenza dal contumace o dall'imputato che rifiuta di sottoporsi all'esame; così come non può non rilevarsi la differenziazione di trattamento, prevista nello stesso secondo comma, tra gli imputati di reati connessi o separatamente giudicati la cui presenza non si possa ottenere, e quelli che invece compaiono, ma fanno scena muta: nel primo caso le dichiarazioni rese in precedenza sono acquisibili; nel secondo caso non lo sono; stante la formulazione attuale della norma che non lascia spazio all'interprete ordinario.

Orbene, prosegue il remittente, non pare che sussista una differenza sostanziale di posizione che giustifichi un trattamento processuale diverso, quanto alle letture, tra imputati (e coimputati del medesimo processo) e imputati del medesimo reato, ma separatamente processati, ovvero imputati di reati connessi: non vi è dubbio, infatti, che si tratta sempre di persone cui viene mosso un addebito di reato e che hanno, quindi, una particolare veste e interesse processuale per rendere dichiarazioni sul fatto che viene loro addebitato insieme ad altri e di soggetti, infine, che hanno reso la loro dichiarazione con tutte le particolari cautele e garanzie previste dal codice di rito. Non basta: non pare che sussista, poi, nessuna differenza sostanziale tra le ipotesi previste nel secondo comma dell'art. 513 del codice di procedura penale: infatti non è dato comprendere perché, se il dichiarante non è più reperibile ovvero, comunque, non si riesce a portarlo davanti al giudice, le dichiarazioni rese in precedenza possono essere lette e valutate, mentre invece se compare e non vuole più parlare, tutto ciò che è stato legittimamente acquisito in precedenza non possa essere acquisito e debba essere sottratto alla valutazione del giudice.

Dunque, non solo non esistono ragioni sostanziali valide per distinguere tra le posizioni testé indicate, ma tale differenziazione appare ancora più incongrua — e fonte di ingiustificata disparità di trattamento e di irragionevolezza normativa — se si tengono presenti le norme generali dettate dal codice di rito in tema di valutazione delle prove.

Infatti, il nuovo codice mostra chiaramente di respingere il principio della inutilizzabilità *ex lege* delle dichiarazioni del coimputato dello stesso reato ovvero di reato connesso e giudicato separatamente: anzi, detta la regola generale che dette dichiarazioni possono essere utilizzate purché riscontrate da elementi di prova che ne confermino l'attendibilità (art. 192, terzo comma). Con la norma impugnata da un lato viene irrazionalmente ed arbitrariamente scriminata la posizione del coimputato *ex art.* 210 del codice di procedura penale rispetto a quella dell'imputato nel giudizio in corso, dall'altro, con ancora più evidente arbitarietà, viene diversamente disciplinata la acquisibilità e la lettura delle dichiarazioni rese dallo stesso soggetto, a seconda che costui sia o meno comparso in dibattimento, consentendosi la lettura solo se le ricerche e le citazioni — per qualunque ragione, anche la volontaria irreperibilità — non conseguono effetto, ma vietandosi le letture se invece il soggetto compare e dichiara di non voler più rispondere.

Tale arbitraria ed ingiustificata diversità di trattamento si risolve, inoltre, in una inammissibile compressione dei poteri di cognizione del giudice nell'esercizio della giurisdizione, sebbene questi, nel valutare le dichiarazioni rese dal coimputato dello stesso reato ovvero di reato connesso, e giudicato separatamente, debba compiere una obbligatoria attività di verifica in applicazione della regola di valutazione dettatagli dal citato art. 192, terzo comma, del codice di procedura penale, e quindi, non possa riconoscere valenza probatoria a tali dichiarazioni in sé, ma unitamente agli altri elementi di prova che ne corroborino l'attendibilità.

Pare, dunque, al Tribunale remittente che «il congegno normativo introdotto dall'art. 513, comma secondo, c.p.p. in attuazione della direttiva n. 76 dell'art. 2 della legge-delega n. 81 del 1987, sia viziato da violazione dell'art. 3 della Costituzione, nonché da violazione del principio di costituzione materiale sotteso dagli artt. 24 e 112 della Costituzione e che può essere sinteticamente indicato come l'esigenza fondamentale dello Stato — cui corrispondono legittime aspettative dei cittadini — di assicurare l'effettivo e concreto esercizio della giurisdizione penale».

Infine, conclude il giudice *a quo*, l'applicazione della prescrizione normativa dettata dall'art. 513, comma secondo, c.p.p. realizza, in concreto, un condizionamento, razionalmente ingiustificato, dello stesso esercizio della funzione giurisdizionale anche sotto il profilo dell'art. 111, comma primo, della Costituzione, poiché il divieto di acquisire le dichiarazioni del coimputato citato ai sensi dell'art. 210 c.p.p. — che, comparso, si rifiuta di rispondere — contenenti riferimenti a fatti rilevanti ai fini della decisione, comporta l'impossibilità di una corretta ed adeguata motivazione della decisione.

2.2. — È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, il quale conclude per l'infondatezza della questione, riportandosi integralmente alle argomentazioni in tal senso svolte nell'atto di intervento relativo all'ordinanza del Tribunale di Roma n. 532 del 1991.

*Considerato in diritto*

1. — Con ordinanza del 22 giugno 1991 (r.o. n. 532/91), il Tribunale di Roma ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 513, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non consente di dare lettura dei verbali delle dichiarazioni rese, al pubblico ministero o al giudice, nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare, dalle «persone indicate nell'art. 210» — cioè dalle persone imputate in un procedimento connesso a norma dell'art. 12, nei confronti delle quali si procede o si è proceduto separatamente, ovvero imputate di un reato collegato a quello per cui si procede —, qualora queste compaiano in dibattimento ma si avvalgano della facoltà di non rispondere. Ad avviso del remittente, la norma viola, innanzitutto, l'art. 3 della Costituzione per irragionevole disparità di trattamento rispetto alla disciplina di cui al primo comma dello stesso art. 513, il quale consente la lettura delle dichiarazioni precedentemente rese dal coimputato in procedimento non separato che rifiuti di sottoporsi all'esame; in secondo luogo, l'art. 76 della Costituzione, per contrasto con la direttiva n. 76 della legge di delega n. 81 del 1987, la quale, prescrivendo genericamente (nell'ultima parte) «una specifica, diversa disciplina per gli atti assunti dal pubblico ministero di cui è sopravvenuta una assoluta impossibilità di ripetizione», non consentiva al legislatore delegato di introdurre, in ordine all'acquisizione delle dichiarazioni precedentemente rese, la diversità di disciplina sancita nel primo e nel secondo comma del richiamato art. 513 del codice.

Con altra ordinanza del 28 giugno 1991 (r.o. n. 618/91), lo stesso Tribunale di Roma ha nuovamente sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 513, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte sopra indicata: a differenza della precedente ordinanza, tuttavia, il remittente ha, da un lato, accomunato nell'impugnativa la norma delegata e quella delegante, cioè la citata direttiva n. 76 della legge di delega, e, dall'altro, ha fatto riferimento, per entrambe le norme impugnate, oltre che all'art. 3 della Costituzione per i motivi sopra esposti, allo stesso art. 3, per irragionevole disparità di disciplina, all'interno del medesimo secondo comma dell'art. 513, tra il caso di imputato di procedimento connesso di cui non si possa ottenere la presenza e quello di analogo imputato che compaia ma rifiuti di rispondere (essendo solo nella prima ipotesi possibile la lettura); al «principio di Costituzione materiale sotteso dagli artt. 24 e 112 della Costituzione», secondo cui costituisce esigenza fondamentale dello Stato assicurare l'effettivo e concreto esercizio della giurisdizione penale; nonché, infine, all'art. 111, primo comma, della Costituzione, in quanto il divieto in esame, sottraendo alla cognizione del giudice dichiarazioni contenenti riferimenti a fatti rilevanti ai fini della decisione, comporterebbe l'impossibilità di una corretta ed adeguata motivazione della decisione medesima.

I giudizi, avendo ad oggetto una questione in larga parte coincidente, vanno riuniti e decisi con unica sentenza.

2.1. — Comune ad entrambe le ordinanze di rimessione è — come si è detto — la questione relativa all'art. 513, secondo comma, del codice di procedura penale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, per la disparità di trattamento, ritenuta priva di ragionevolezza, che la norma impugnata introduce — in ordine alla lettura di dichiarazioni rese prima del dibattimento — rispetto alla disciplina dettata dal primo comma dello stesso articolo 513. Detta questione va, pertanto, esaminata per prima.

La norma censurata concerne il potere del giudice di disporre la lettura (cui consegue l'allegazione al fascicolo del dibattimento ex art. 515 del codice di procedura penale) delle dichiarazioni rese fuori dal dibattimento dalle persone indicate nell'art. 210, vale a dire dagli imputati in un procedimento connesso nei confronti dei quali si procede o si è proceduto separatamente (ovvero anche dagli imputati «di un reato collegato a quello per cui si procede, nel caso previsto dall'art. 371, comma 2, lett. b), cioè in ipotesi di collegamento probatorio: cfr. art. 210, ultimo comma). La norma prevede innanzitutto che il giudice, a richiesta di parte, «dispone, secondo i casi, l'accompagnamento coattivo del dichiarante ovvero l'esame a domicilio o la rogatoria internazionale», stabilendo poi — per quanto maggiormente qui interessa — che «se non è possibile ottenere la presenza del dichiarante, il giudice, sentite le parti, dispone la lettura dei verbali contenenti le suddette dichiarazioni». Nulla espressamente la norma prescrive per il caso in cui, pur ottenuta la presenza del dichiarante, questi si avvalga della facoltà di non rispondere, ad esso indubbiamente riconosciuta dal menzionato art. 210, quarto comma.

I giudici remittenti univocamente interpretano tale silenzio normativo nel senso che esso preclude al giudice di disporre, in detta ipotesi, la lettura delle precedenti dichiarazioni e, sulla base di tale premessa ermeneutica, rilevano la diversità di disciplina — dubitandone della ragionevolezza e, quindi, della legittimità costituzionale — tra la norma impugnata e il primo comma dello stesso art. 513, ai sensi del quale il giudice dispone, a richiesta di parte, la lettura dei verbali delle precedenti dichiarazioni dell'imputato non solo se questi è contumace o assente, ma anche se «si rifiuta di sottoporsi all'esame».

2.2. — L'Avvocatura dello Stato, premesso che, ove si accogliesse la tesi interpretativa dei remittenti, «dovrebbe necessariamente concludersi per la incostituzionalità della disposizione», in quanto un diverso trattamento delle due situazioni di cui al primo e al secondo comma dell'art. 513 «sarebbe ... viziato da evidente irragionevolezza», sostiene che la norma impugnata non è altro che una norma «satellite» rispetto al primo comma, nei confronti del quale ha carattere accessorio, per cui, per tutto quanto da essa non previsto, continuerebbe ad esplicare piena efficacia la disciplina generale dettata appunto dal primo comma.

La tesi proposta dall'Avvocatura non può essere accolta, per il decisivo rilievo che l'interpretazione «restrittiva» fornita dai giudici *a quibus* risulta confermata non solo da vari altri giudici di merito, ma, anche, soprattutto, da recenti pronunzie della Corte di cassazione.

3.1. — La questione è fondata.

Va, innanzitutto, rilevato che il legislatore delegato, nel dettare l'art. 513, primo comma, del codice di procedura penale, il quale consente la lettura delle dichiarazioni precedentemente rese dall'imputato qualora questi è contumace, assente, ovvero «si rifiuta di sottoporsi all'esame», ha inteso comprendere nei casi di sopravvenuta impossibilità di ripetizione dell'atto (di cui alla citata direttiva n. 76 della legge-delega) anche l'«indisponibilità dello stesso imputato all'esame» (cfr. relazione al prog. prel.): e ciò in linea con il criterio, rinvenibile in varie disposizioni del codice, tendente a contemperare il rispetto del principio-guida dell'oralità con l'esigenza di evitare — nei limiti e alle condizioni di volta in volta indicate — la «perdita», ai fini della decisione, di quanto acquisito prima del dibattimento e che sia irripetibile in tale sede.

Ciò posto, la diversità di disciplina introdotta dal secondo comma dell'art. 513 rispetto a quella, ora citata, del primo comma del medesimo articolo appare del tutto sfornita di ragionevole giustificazione.

Premesso che l'esame delle persone indicate nell'art. 210 (vale a dire, ripetesi, di quelle «imputate in un procedimento connesso a norma dell'art. 12, nei confronti delle quali si procede o si è proceduto separatamente», ovvero imputate di un reato probatoriamente collegato) è inserito, sotto il capo dedicato all'«esame delle parti», nel titolo relativo ai «mezzi di prova», e che quindi è fuori dubbio l'intenzione del legislatore di attribuire alle dichiarazioni di dette persone il rango di «prove», sia pure soggette a particolari criteri di valutazione (art. 192, terzo e quarto comma, del codice di procedura penale), va, in primo luogo, osservato che i menzionati soggetti, in relazione alla loro particolare, e, per così dire, ibrida posizione, hanno sì l'obbligo — a differenza dell'imputato — di presentarsi al giudice (il quale provvede alla loro citazione osservando le norme sulla citazione dei testimoni), ma sono assistiti da un difensore e, soprattutto, conservano la facoltà di non rispondere tipica dell'imputato (e di ciò debbono essere avvertiti). In definitiva, anch'essi, come l'imputato, hanno la possibilità di sottrarsi, in tutto, o in parte, all'esame, così determinando, nel caso in cui avessero reso precedenti dichiarazioni, quel tipo di situazione che lo stesso legislatore delegato ha inteso qualificare come un'ipotesi di impossibilità sopravvenuta di ripetizione dell'atto.

3.2. — Ma la palese irragionevolezza della norma impugnata si manifesta con particolare evidenza ove si consideri la diversità di disciplina cui sono assoggettate — in ordine alla possibilità di lettura in dibattimento — le dichiarazioni rese durante le indagini preliminari dalle persone imputate in un procedimento connesso o collegato, a seconda che nei loro confronti si proceda in un unico processo cumulativo ovvero separatamente.

Va premesso che il nuovo codice contiene una disciplina, sia in tema di connessione di procedimenti (art. 12) — più rigorosa e restrittiva rispetto a quella prevista nel codice abrogato —, sia in materia di riunione e separazione dei processi (artt. 17 e 18), dalla quale emerge nel complesso un evidente *favor* per la separatezza dei processi, ritenuta utile soprattutto al fine di una maggior speditezza degli stessi. Ma tale scelta del legislatore, la quale può o deve, in varie ipotesi, comportare la celebrazione separata di procedimenti pur tra loro connessi o collegati — scelta, come detto, ispirata essenzialmente da esigenze estrinseche di celerità ed economia processuale —, non può, senza violare il principio di ragionevolezza, avere influenza alcuna sul regime probatorio degli atti processuali, con conseguenze a volte determinanti ai fini della decisione.

Ciò tanto più ove si consideri che la separazione dei procedimenti discende, nella gran parte dei casi, da scelte o valutazioni contingenti di natura strettamente processuale (ad es., adozione di un procedimento speciale nei confronti di un coimputato; separazione disposta dal giudice in quanto ritenuta «utile ai fini della speditezza del processo»: art. 18, secondo comma, del codice di procedura penale), se non da eventi del tutto casuali (ad es., legittimo impedimento di un coimputato o di un suo difensore, «maturità» delle indagini nei confronti soltanto di alcuni coimputati e non di altri, ecc.: cfr. art. 18, primo comma, del codice di procedura penale).

In conclusione, in tutti i casi in cui si è in presenza di procedimenti che — per le relazioni esistenti tra i reati contestati — la legge qualifica connessi o collegati, e quindi potenzialmente soggetti a trattazione cumulativa, la circostanza che al *simultaneus processus* non si addivenga per qualsiasi causa non può ragionevolmente mutare il regime di leggibilità in dibattimento (e quindi di utilizzabilità ai fini della decisione) delle dichiarazioni rese durante le indagini preliminari dagli imputati di detti procedimenti. E ciò vale anche nelle ipotesi in cui (come nel caso del coimputato minorenni, di cui all'ordinanza n. 532/91 del Tribunale di Roma) la trattazione separata dei processi è imposta dalla legge, ma per finalità che nulla hanno a che vedere col regime delle prove.

Vale la pena di sottolineare, infine, come già accennato in precedenza, che le dichiarazioni in esame sono soggette ad un canone valutativo particolare (debbono essere infatti «valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità»: art. 192, terzo e quarto comma, del codice di procedura penale), il quale, nel momento in cui circonda di cautele tali mezzi di prova, evidenzia allo stesso tempo ancor più l'irragionevolezza di ipotesi, quale quella in esame, di assoluta inacquisibilità dei medesimi ai fini della decisione.

Va, pertanto, dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 513, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che il giudice, sentite le parti, dispone la lettura dei verbali delle dichiarazioni di cui al primo comma del medesimo articolo rese dalle persone indicate nell'art. 210, qualora queste si avvalgano della facoltà di non rispondere.

Restano assorbiti gli ulteriori profili di illegittimità prospettati dai remittenti in riferimento agli artt. 3, 76, 24, 111, primo comma, e 112 della Costituzione.

4. — Come detto al punto 1, il Tribunale di Roma, con l'ordinanza del 28 giugno 1991 (r.o. n. 618/91), ha sollevato questione di legittimità costituzionale — in riferimento agli stessi parametri costituzionali e per i medesimi motivi indicati relativamente all'art. 513, secondo comma, del codice di procedura penale — anche dell'art. 2, n. 76, della legge di delega n. 81 del 1987.

La questione non è fondata.

La menzionata direttiva prescrive, nella parte che qui interessa, come già detto, «una specifica, diversa disciplina per gli atti assunti dal pubblico ministero di cui è sopravvenuta una assoluta impossibilità di ripetizione». Appare evidente come detta prescrizione lasci un'ampia sfera di discrezionalità al legislatore delegato nel dettare tale particolare disciplina e come, d'altra parte, la disparità di trattamento — riconosciuta irragionevole — introdotta nel secondo comma dell'art. 513 non possa in alcun modo essere ricondotta alla norma delegante.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 513, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che il giudice, sentite le parti, dispone la lettura dei verbali delle dichiarazioni di cui al primo comma del medesimo articolo rese dalle persone indicate nell'art. 210, qualora queste si avvalgano della facoltà di non rispondere;*

*Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, n. 76, della legge 16 febbraio 1987, n. 81 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 112 della Costituzione, dal Tribunale di Roma con l'ordinanza del 28 giugno 1991 di cui in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 maggio 1992.

*Il Presidente:* CORASANITI

*Il redattore:* FERRI

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 3 giugno 1992.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

N. 255

Sentenza 18 maggio-3 giugno 1992**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Processo penale - Istruzione dibattimentale - Dichiarazioni precedentemente rese dal testimone e contenute nel fascicolo del p.m. - Acquisizione al fascicolo del dibattimento se già utilizzate per le contestazioni - Mancata previsione - Potere del giudice di allegare solo le sommarie informazioni assunte dalla p.g. o dal p.m. nel corso delle perquisizioni o sul luogo nell'immediatezza del fatto, anziché le deposizioni testimoniali rese in modo diverso e contenute nel fascicolo del p.m. - Necessità di rispetto del principio di non dispersione degli elementi di prova non compiutamente (o non genuinamente) acquisibili col metodo orale - Irragionevole preclusione alla ricerca della verità suscettibile altresì di ostacolare la funzione stessa del processo penale - Richiamo alle sentenze nn. 24 e 254 del 1992 - Illegittimità costituzionale.**

(C.P.P., art. 500, terzo e quarto comma; legge 16 febbraio 1987, n. 81, art. 2, n. 76).

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Aldo CORASANITI;

*Giudici:* prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

#### SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 500, commi terzo e quarto, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 14 giugno 1991 dalla Corte di assise di Bari nel procedimento penale a carico di Cara Damiani Nicola ed altro, iscritta al n. 574 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 15 aprile 1992 il Giudice relatore Mauro Ferri;

#### *Ritenuto in fatto*

1. — Con ordinanza emessa il 14 giugno 1991 la Corte d'assise di Bari ha sollevato questione di legittimità, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, primo comma, 25, secondo comma, e 101, secondo comma, della Costituzione, del combinato disposto del terzo e del quarto comma dell'art. 500 del codice di procedura penale, nella parte in cui preclude al giudice di valutare, al fine dell'accertamento dei fatti, le dichiarazioni rese dai testi al pubblico ministero e delle quali si è data lettura per le contestazioni.

La Corte remittente premette che la fattispecie sottoposta al suo esame riguarda un caso di omicidio nel quale il rinvio a giudizio degli attuali imputati è stato disposto sulla base delle concordi dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari da diversi testimoni (alcuni dei quali sentiti dal pubblico ministero lo stesso giorno del fatto, ma non sul luogo del delitto) i quali, nel successivo esame dibattimentale, hanno reso deposizioni dal contenuto radicalmente difforme dalle precedenti dichiarazioni, omettendo di riferire alcunché di utile per la identificazione degli autori del delitto e limitandosi a rispondere alle insistenti contestazioni con un generico «non ricordo».

Ciò premesso, il giudice *a quo* ritiene che la disciplina impugnata si risolva in una ingiustificata limitazione della funzione giurisdizionale e della tutela dei diritti costituzionalmente garantiti (non esclusi i diritti delle vittime del reato), oltre che nella violazione del principio di eguaglianza dell'art. 3 della Costituzione.

Sotto il primo profilo osserva che le garanzie costituzionali dei diritti fondamentali (art. 2 della Costituzione), del diritto di azione (art. 24, primo comma, della Costituzione) e della giurisdizione penale (art. 101, secondo comma, in relazione al principio di legalità posto dall'art. 25 secondo comma, Cost.) postulano strumenti giuridici che integrino un processo «giusto» ma al contempo non impediscano al giudice la piena cognizione del fatto-reato per la effettiva attuazione della legge che ha il dovere di applicare.

In particolare, prosegue il remittente, la disciplina del procedimento di formazione della prova, per la sua natura strumentale, non può introdurre limitazioni di tale entità da privare di efficacia la legge penale sostanziale, così violando il diritto costituzionale di azione, svuotando la peculiare funzione del giudice penale e, in sostanza, privando di effettiva tutela i diritti inviolabili riconosciuti dalla Costituzione e salvaguardati dalla legge penale.

La Corte d'assise di Bari ritiene pertanto che il divieto posto dal terzo comma dell'art. 500 del codice di procedura penale, nella sua portata generale (pur con le eccezioni del quarto comma), introduca limitazioni della anzidetta natura assimilando, oltre il limite di ragionevolezza, situazioni non omogenee in relazione ai fini della giurisdizione penale e al diritto costituzionale di azione, nonché differenziando nel trattamento situazioni simili.

Per quest'ultimo aspetto viene ravvisato un contrasto con il principio di eguaglianza del divieto (posto dall'art. 500, terzo comma, del codice di procedura penale) che preclude nel giudizio ordinario la utilizzazione, ai fini della decisione, di dichiarazioni che, invece, per la stessa legge processuale, nel giudizio abbreviato costituiscono fonte di prova: ciò in quanto la diversità di rito non può ragionevolmente mutare né i fini della giurisdizione penale (con la necessità di cognizione piena del fatto-reato), né la garanzia costituzionale del diritto di azione.

Per altro verso si prospetta una ulteriore violazione del principio di eguaglianza, per l'assimilazione indiscriminata di situazioni diverse (in riferimento ai richiamati parametri costituzionali), in quanto cadono nel divieto del terzo comma dell'art. 500 del codice di procedura penale:

*a)* le dichiarazioni rese al pubblico ministero nella immediatezza del fatto, ma in luogo diverso da quello del commesso delitto, apparendo irrazionale che, oltre alla condizione della immediatezza, si richieda anche la condizione dell'assunzione del teste sul luogo del fatto;

*b)* le dichiarazioni rese al pubblico ministero nelle prime indagini preliminari da testi che, escussi a dibattimento, non sono in condizioni di ricordare fatti e circostanze rilevanti (anche per i tempi non brevi del processo consentiti dallo stesso codice), così versando in situazioni assimilabili, per l'«*eadem ratio*», a quelle previste (con diverso trattamento) dall'art. 512 del codice di procedura penale;

*c)* le dichiarazioni rese al pubblico ministero da testi che, assunti a dibattimento (e al di fuori della ipotesi eccezionale prevista per l'incidente probatorio dall'art. 392 lett. *b*) del codice di procedura penale), rendono dichiarazioni manifestamente false o reticenti, se vi è fondato motivo di presumere una azione esterna di inquinamento della prova.

Sottolinea il remittente che allorché (mancando concreti e specifici elementi circa il pericolo di inquinamento della prova) non può aver luogo l'incidente probatorio ai sensi del citato articolo, il divieto di acquisire ed utilizzare le precedenti dichiarazioni resi dai testi (per una compiuta valutazione di tutte le risultanze processuali) si risolve in una ingiustificata copertura dell'azione di inquinamento della prova emersa (solo) a dibattimento.

Tali situazioni si rivelano omogenee a quelle che per la stessa legge processuale (in ragione del diritto costituzionale di azione e dei fini propri della giurisdizione penale) consentono una deroga al principio dell'oralità, sicché appare ingiustificato, alla stregua dell'art. 3 della Costituzione, assimilarle a tutte le altre situazioni che rientrano nel divieto dell'art. 500, terzo comma, del codice di procedura penale.

2. — È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato, concludendò per l'infondatezza della sollevata questione.

Rileva la difesa del governo che, una volta scelta la strada del processo di tipo accusatorio e della formazione delle prove nella «contesa dibattimentale tra le parti», le soluzioni adottate dall'art. 500, terzo comma, (e, in generale, da tutte le disposizioni che disciplinano il tema) rispondono a logica e rappresentano null'altro che il corollario di un sistema ben definito e del tutto diverso dal precedente.

Non sarebbe quindi possibile — senza derogare alla logica stessa del sistema — recuperare il valore di prova ai fini della decisione alle dichiarazioni rese in una fase solo investigativa, quale è quella delle indagini preliminari: laddove invece è corretto prevederne solo una utilizzazione indiretta al fine dell'esame della credibilità della persona esaminata.

Né potrebbe argomentarsi, prosegue l'Avvocatura, una ingiustificata disparità di trattamento tra le dichiarazioni indicate nell'art. 500, terzo comma, e quella species di dichiarazioni «testimoniali» disciplinate dall'art. 500 quarto comma, che, a differenza delle altre, possono essere acquisite al fascicolo per il dibattimento e quindi, attraverso le letture (art. 511), fare prova «piena» o diretta di quanto in esse dedotto.

In questi casi il *vulnus* al principio dell'oralità si spiega con l'aspetto di sorpresa che inerisce agli atti denominati irripetibili quali sono le perquisizioni, ovvero, con la considerazione secondo la quale le dichiarazioni più vicine alla commissione del fatto sono da ritenersi «più genuine» e meno «meditate»: considerazione, quest'ultima, costantemente utilizzata dalla giurisprudenza di merito per sciogliere il nodo delle dichiarazioni testimoniali fra loro contrastanti.

La deroga ai principi generali avrebbe dunque una sua legittima ragionevolezza ed escluderebbe ogni sospetto di incostituzionalità.

Anche se, osserva infine l'Avvocatura, non è eliminato, dal punto di vista del «realismo giudiziario», l'obbligo di valutare per il futuro l'opportunità di una accorta e pragmatica revisione del sistema, specie al fine di evitare un sistematico inquinamento del materiale di prova.

### *Considerato in diritto*

1. — La Corte di assise di Bari solleva questione di legittimità costituzionale del combinato disposto del terzo e del quarto comma dell'art. 500 del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, primo comma, 25, secondo comma, e 101, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui preclude al giudice di valutare, al fine dell'accertamento dei fatti, le dichiarazioni precedentemente rese dai testimoni e contenute nel fascicolo del pubblico ministero, se utilizzate per le contestazioni, con l'unica eccezione delle dichiarazioni assunte dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria nel corso delle perquisizioni ovvero sul luogo e nell'immediatezza del fatto.

Il giudice *a quo* rileva che il meccanismo processuale previsto dall'art. 500, se consente alle parti di portare a piena conoscenza del giudice le dichiarazioni assunte durante le indagini dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria, così facendo emergere nella pubblicità del dibattimento una doppia verità processuale, vieta però che tali dichiarazioni possano costituire prova dei fatti in esse affermati, essendone consentita la valutazione soltanto per stabilire la credibilità della persona esaminata: sicché il giudice può valutare e ritenere rispondenti al vero le prime dichiarazioni «testimoniali», e perciò stabilire motivatamente la non credibilità delle dichiarazioni difformi rese dagli stessi testi a dibattimento, e tuttavia, contraddicendo la sua motivata convinzione nel contesto della stessa decisione, può trovarsi nella necessità formale, per la mancanza di prove indotta dalle limitazioni della norma processuale, di mandare assolto un imputato che le dichiarazioni ritenute attendibili indicano univocamente come l'autore del reato.

Detta disciplina, ad avviso del remittente, si pone in contrasto con le garanzie costituzionali dei diritti fondamentali (art. 2 della Costituzione), del diritto di azione (art. 24, primo comma, della Costituzione, con particolare riferimento ai diritti delle vittime del delitto) e della giurisdizione penale (art. 101, secondo comma, della Costituzione, in relazione al principio di legalità posto dall'art. 25, secondo comma, della Costituzione), le quali «postulano strumenti giuridici che integrino un processo *giusto* ma al contempo non impediscano al giudice la piena cognizione del fatto-reato per la effettiva attuazione della legge che ha il dovere di applicare».

Ma soprattutto, ed in riferimento all'art. 3 della Costituzione, il giudice remittente ritiene che il divieto posto dal terzo comma dell'art. 500, introduca irragionevolmente limitazioni di tale entità da privare di efficacia la legge penale sostanziale e costituisca una irrazionale disparità di trattamento in raffronto all'opposto regime di utilizzabilità previsto per il giudizio abbreviato; tale divieto, inoltre, comprenderebbe ingiustamente talune situazioni (dichiarazioni rese al pubblico ministero nella immediatezza del fatto, ma in luogo diverso da quello del commesso delitto; dichiarazioni rese al pubblico ministero nelle prime indagini preliminari da testi che successivamente, nel dibattimento, non sono più in grado di ricordare fatti e circostanze; dichiarazioni rese al pubblico ministero da testi che in dibattimento rendano deposizioni manifestamente false o reticenti) da ritenersi del tutto omogenee ad altre (art. 392, lett. b) assunzione di una testimonianza nell'incidente probatorio se vi è fondato motivo per ritenere che il teste sia esposto a violenza o minaccia; art. 512: lettura di atti per impossibilità di ripetizione) per le quali invece è prevista una deroga al principio dell'oralità.

In conclusione, ciò che la Corte di assise di Bari ritiene censurabile è l'irragionevolezza di un sistema che, da un lato, riconosce un patrimonio di elementi di valutazione, pur formatosi prima del dibattimento, come idoneo a verificare la genuinità ed il peso delle prove che dal dibattimento si sono generate, dall'altro, al fine dell'accertamento dei fatti, lo considera *tamquam non esset*, negando al giudice di apprezzarne fino in fondo la portata.

2.1. — Sotto questo profilo la questione è fondata.

È opportuno sottolineare, in primo luogo, che l'oralità, assunta a principio ispiratore del nuovo sistema, non rappresenta, nella disciplina del codice, il veicolo esclusivo di formazione della prova nel dibattimento; ciò perché — è appena il caso di ricordarlo — fine primario ed ineludibile del processo penale non può che rimanere quello della ricerca della verità (in armonia coi principi della Costituzione: come reso esplicito nell'art. 2, prima parte, e nella direttiva n. 73, della legge di delega, tradottasi nella formulazione degli artt. 506 e 507; cfr. anche la sentenza n. 258 del 1991 di questa Corte), di guisa che in taluni casi in cui la prova non possa, di fatto, prodursi oralmente è dato rilievo, nei limiti ed alle condizioni di volta in volta indicate, ad atti formati prima ed al di fuori del dibattimento.

Che la volontà del legislatore esprima anche un principio di non dispersione dei mezzi di prova emerge con evidenza da tutti quegli istituti che recuperano al fascicolo del dibattimento, e quindi alla utilizzazione probatoria, atti non suscettibili di essere surrogati (o compiutamente e genuinamente surrogati) da una prova dibattimentale: in tal senso depongono le disposizioni sugli atti irripetibili (art. 431, il quale dispone l'allegazione al fascicolo dibattimentale dei verbali degli atti non ripetibili compiuti dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria), sugli atti assunti nell'incidente probatorio (art. 392), sulla lettura degli atti assunti dal pubblico ministero o dal giudice nel corso dell'udienza preliminare, quando per fatti o circostanze imprevedibili ne è divenuta impossibile la ripetizione (art. 512, configurato dalla dottrina come una sorta di necessario correttivo, avente carattere generale, al principio dell'oralità), sulla lettura di dichiarazioni rese dall'imputato (o dall'imputato in procedimento connesso o collegato) qualora sia contumace, assente, ovvero si rifiuti di rispondere (art. 513, come risulta a seguito della recente sentenza n. 254 del 1992), sull'acquisizione di dichiarazioni rese da testimoni («nel corso delle perquisizioni ovvero sul luogo e nell'immediatezza del fatto»), o dall'imputato («alle quali il difensore aveva il diritto di assistere») se utilizzate per le contestazioni nell'esame (artt. 500, quarto comma, e 503, quinto comma). Siffatti istituti derogano chiaramente al principio dell'oralità e dell'immediatezza dibattimentale che, come si è detto, non è regola assoluta bensì criterio-guida del nuovo processo, e tendono a contemperare il rispetto del metodo orale con l'esigenza di evitare la «perdita», ai fini della decisione, di quanto acquisito prima del dibattimento e che sia irripetibile in tale sede (cfr. sent. n. 254 del 1992 precedentemente citata).

Questa Corte ha già avuto modo di sottolineare l'importanza del principio di non dispersione dei mezzi di prova: la dichiarazione di illegittimità costituzionale del quarto comma dell'art. 195 consente ora, attraverso la testimonianza *de relato* della polizia giudiziaria, il recupero di elementi probatori acquisiti nella fase delle indagini e che, in taluni casi, possono rivelarsi «addirittura fondamentali per l'accertamento dei fatti» (v. sentenza n. 24 del 1992); del pari, la richiamata sentenza n. 254 del 1992 ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 513, secondo comma, nella parte in cui non prevede che il giudice, sentite le parti, dispone la lettura dei verbali delle dichiarazioni di cui al primo comma del medesimo articolo, rese dalle persone indicate nell'art. 210, qualora queste si avvalgano della facoltà di non rispondere.

2.2. — In breve, quanto ora esposto consente di riassumere un primo dato certo: il sistema accusatorio positivamente instaurato ha prescelto la dialettica del contraddittorio dibattimentale quale criterio maggiormente rispondente all'esigenza di ricerca della verità; ma accanto al principio dell'oralità è presente, nel nuovo sistema processuale, il principio di non dispersione degli elementi di prova non compiutamente (o non genuinamente) acquisibili col metodo orale.

Proprio sotto questo profilo, e cioè proprio in raffronto al sistema nel cui ambito è destinata ad inserirsi, la norma impugnata appare priva di giustificazione ponendo in essere una irragionevole preclusione alla ricerca della verità.

Se infatti, nell'ambito dell'attuale sistema, è possibile dare lettura in dibattimento (e quindi utilizzare ai fini della decisione) di dichiarazioni rese precedentemente: dall'imputato che rifiuta di sottoporsi all'esame (art. 513, primo comma); dall'imputato che afferma cose diverse (art. 503, quinto comma); dal coimputato che si avvale della facoltà di non rispondere (art. 513, secondo comma); e infine dal teste irreperibile, deceduto o che rifiuta di rispondere (art. 512), o che renda dichiarazioni difformi da quelle assunte dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria nel corso delle perquisizioni ovvero sul luogo e nell'immediatezza del fatto (art. 500, quarto comma), non risponde a logica che tutte le altre dichiarazioni rese dal testimone durante le indagini preliminari (al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria), o addirittura avanti il giudice dell'udienza preliminare, e già entrate nel contraddittorio dibattimentale attraverso il veicolo delle contestazioni, non possano essere compiutamente utilizzate dall'organo giudicante, al fine dell'accertamento dei fatti, nemmeno quando questi le ritenga così pienamente veritiere da dover disattendere la difforme deposizione resa in dibattimento.

La norma in esame istituisce pertanto una irragionevole regola di esclusione che, non solo può giocare così a vantaggio come a danno dell'imputato, ma è suscettibile di ostacolare la funzione stessa del processo penale proprio nei casi nei quali si fa più pressante l'esigenza della difesa della società dal delitto, quando per di più il ricorso all'intimidazione dei testimoni si verifica assai di frequente.

2.3. — Del resto, la preoccupazione di assicurare che elementi di prova non siano dispersi nei casi di possibile intimidazione o corruzione di testimoni affinché non depongano o depongano il falso è, come la stessa norma rende esplicito, alla base dell'ipotesi di incidente probatorio prevista dall'art. 392, primo comma, lett. b); ma se detta esigenza è stata ritenuta a tal punto meritevole di tutela dal legislatore da farne oggetto di apposita previsione, risulta del tutto incoerente che, ove lo stesso effetto che si vuole scongiurare sia accertato soltanto *a posteriori* (mediante la deposizione di un teste che appaia manifestamente falso o reticente), valga un regime opposto: e cioè quello della totale inutilizzabilità, al fine dell'accertamento dei fatti, delle precedenti dichiarazioni ritenute attendibili.

3. — Ma v'è di più. La *regula iuris* posta dalla norma impugnata presenta anche un duplice profilo di intrinseca irragionevolezza: in primo luogo si consideri che le uniche eccezioni al divieto di utilizzabilità, poste dal quarto comma dell'art. 500 in favore delle dichiarazioni assunte dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria nel corso delle perquisizioni ovvero sul luogo e nell'immediatezza del fatto (acquisibili al fascicolo del dibattimento se usate per le contestazioni), si basano evidentemente su di una presunzione di genuinità di detti atti che diventa irragionevole in raffronto a tutte le altre possibili dichiarazioni pre-dibattimentali che per le loro caratteristiche (precisione, ricchezza di particolari, concordanza con dichiarazioni rese da altri testi) possono essere ritenute, ed a ragione, non meno veritiere.

In secondo luogo, posto che il nuovo codice fa salvo (e, in aderenza ai principi costituzionali, non poteva essere altrimenti) il principio del libero convincimento, inteso come libertà del giudice di valutare la prova secondo il proprio prudente apprezzamento, con l'obbligo di dare conto in motivazione dei criteri adottati e dei risultati conseguiti (art. 192), la norma in esame impone al giudice di contraddire la propria motivata convinzione nel contesto della stessa decisione — come rileva il giudice *a quo* — in quanto, se la precedente dichiarazione è ritenuta veritiera, e per ciò stesso sufficiente a stabilire l'inattendibilità del teste nella diversa deposizione resa in dibattimento, risulta chiaramente irrazionale che essa, una volta introdotta nel giudizio, entrata quindi nel patrimonio di conoscenze del giudice, ed esaminata nel contraddittorio delle parti (con la presenza del teste che rimane comunque sottoposto all'esame incrociato), non possa essere utilmente acquisita al fine della prova dei fatti in essa affermati.

4. — Va quindi dichiarata l'illegittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, del terzo comma dell'art. 500 del codice di procedura penale, nonché del quarto comma della medesima norma, nella parte in cui non prevede l'acquisizione nel fascicolo per il dibattimento, se sono state utilizzate per le contestazioni previste dai commi primo e secondo, delle dichiarazioni precedentemente rese dal testimone e contenute nel fascicolo del pubblico ministero.

Restano assorbiti gli ulteriori profili di illegittimità costituzionale prospettati dal giudice remittente.

Ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953 n. 87, e per le medesime ragioni sopra indicate, la dichiarazione d'illegittimità costituzionale va estesa anche all'art. 2 n. 76 della legge di delega 16 febbraio 1987 n. 81, nella parte in cui del pari prevede il potere del giudice di allegare nel fascicolo processuale, tra gli atti utilizzati per le contestazioni, solo le sommarie informazioni assunte dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero nel corso delle perquisizioni ovvero sul luogo e nell'immediatezza del fatto, anziché le dichiarazioni precedentemente rese dal testimone e contenute nel fascicolo del pubblico ministero.

Occorre infine porre in evidenza come la dichiarazione d'illegittimità costituzionale del terzo comma dell'art. 500 non può riverberare effetti sul quarto comma dell'art. 503, il quale alla prima norma rinvia *per relationem*; trattasi invero di rinvio che esprime la medesima *regula iuris*, ma in riferimento a soggetti diversi dai testimoni, vale a dire in riferimento all'esame delle parti private ed, in particolare, dell'imputato, e concerne, pertanto, una situazione processuale non sottoposta all'esame di questa Corte nel presente giudizio.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 500, terzo comma, del codice di procedura penale;*

*Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 500, quarto comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede l'acquisizione nel fascicolo per il dibattimento, se sono state utilizzate per le contestazioni previste dai commi primo e secondo, delle dichiarazioni precedentemente rese dal testimone e contenute nel fascicolo del pubblico ministero;*

Visto l'art. 27 della legge 11 marzo 1953 n. 87;

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 n. 76 della legge 16 febbraio 1987 n. 81 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale) nella parte in cui prevede il potere del giudice di allegare nel fascicolo processuale, tra gli atti utilizzati per le contestazioni, solo le sommarie informazioni assunte dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero nel corso delle perquisizioni ovvero sul luogo e nell'immediatezza del fatto, e non anche le dichiarazioni precedentemente rese dal testimone e contenute nel fascicolo del pubblico ministero.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 maggio 1992.

*Il Presidente:* CORASANITI

*Il redattore:* FERRI

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 3 giugno 1992.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

92C0681

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*  
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.



\* 4 1 1 1 1 0 0 2 4 0 9 2 \*

L. 2.400